

Sent. n. 19/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del  
Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di  
Giudice Unico delle pensioni,  
visto l'atto introduttivo del giudizio;  
esaminati gli altri atti e i documenti tutti di  
causa;

Tenuta udienza in data 16/09/2024 con l'assistenza  
del segretario dott.ssa Nadia Bruno;  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 79579 del registro di  
Segreteria, promosso dal sig. XX, rappre-  
sentato e difeso dall'Avv. Paolo Celli (C.F.  
CLLPLA64A25H501Q, pec paolocel-  
li@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domici-  
liata presso il di lui studio sito in Roma alla Via  
Luigi Rizzo n. 72;

contro

il MINISTERO DELLA DIFESA, C.F. 80234710582, in per-

sona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma in via dei Portoghesi n.12;  
L'Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore;

#### FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente chiedeva l'accertamento del diritto, ai fini della determinazione della base contributiva e di calcolo della pensione, agli emolumenti pensionabili derivanti dalla progressione di carriera avvenuta durante la cristallizzazione delle retribuzioni, nel periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2015, con riliquidazione del trattamento pensionistico tenendo conto, a tali fini, delle classi e degli scatti giuridicamente conseguiti negli anni 2011/2015, con il pagamento dei maggiori ratei, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali, con vittoria di spese di lite.

2. Il MINISTERO DELLA DIFESA e l'INPS non risultano costituiti in giudizio.

3. Con successiva nota il difensore del ricorrente ha rappresentato di non aver proceduto alla notifica del ricorso e del DFU intendendo rinunciare al ricorso.

4. A conclusione dell'udienza il ricorso è stato  
trattenuto in decisione.

DIRITTO:

1.Va dichiarata l'estinzione del processo ex art.  
111 c.g.c., non avendo Parte attrice osservato il  
disposto dell'art. 155, comma 5 bis del c.g.c. a  
norma del quale "Il ricorrente deve altresì depo-  
sitare nella segreteria della sezione le prove  
dell'avvenuta notifica entro il decimo giorno che  
precede la data di udienza".

2.Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale per il  
Lazio, in composizione monocratica, definitivamente  
pronunciando dichiara l'estinzione del processo.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di com-  
petenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del  
16/09/2024.

IL GIUDICE

Giuseppe Di Benedetto

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 14.01.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA